

Inquinamento generato da una ex raffineria nella falda acquifera

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 8 aprile 2025, n. 306 - Gabbricci, pres.; Siccardi, est. - Canottieri Leonida Bissolati A.S.D. (avv.ti Bini, Gennari e Tampelli) c. Comune di Cremona (avv. Cistriani) ed a.

Acque - Inquinamento generato da una ex raffineria nella falda acquifera - Installazione di una barriera idraulica.

(Omissis)

FATTO

1.- Con ricorso notificato al Comune di Cremona, alla Provincia di Cremona, all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Lombardia, anche nella sua articolazione territoriale del dipartimento di Cremona e Mantova, all'Azienda Territoriale della Salute (Ats) Valpadana, quali parti resistenti, nonché a Tamoil Raffinazione S.p.a., a Servizi Logistici S.r.l., a Tamoil Italia S.p.a. e Regione Lombardia, quali controinteressati, Canottieri Leonida Bissolati A.S.D. (d'ora in poi Bissolati) ha impugnato il decreto del Comune di Cremona del 3.10.2022, con cui si è dato atto della *“conclusione positiva della conferenza di servizi sincrona art. 14 ter della legge n. 241/1990”*, così approvando il progetto nelle more proposto da Tamoil Servizi Logistici S.r.l., nonché gli atti prodromici, chiedendone l'annullamento.

2.1.- Al fine di comprendere le questioni giuridiche sottese alla presente causa è necessario dare atto dei risalenti antefatti della vicenda.

2.2.- Le aree di proprietà Bissolati, occupate da stabilimenti sportivi, si trovano nel Comune di Cremona, sono prospicienti il fiume Po e confinano con il sito in oggi occupato da Tamoil Raffinazione S.p.a. (d'ora in poi semplicemente Tamoil), posto a monte.

In tale sito dagli anni 50 è stata svolta attività di raffinazione, inizialmente condotta da Amoco S.p.a., cui è poi subentrata Tamoil, che dal 2011 ha dismesso gli impianti, occupandosi esclusivamente di ricezione, stoccaggio e distribuzione di idrocarburi.

A seguito della denuncia ai sensi dell'art. 9 del DM 471/1999, effettuata nel 2001 da Tamoil, della situazione di inquinamento all'interno della raffineria e dei depositi, è stata svolta un'attività di caratterizzazione del sottosuolo e della falda acquifera, nel corso della quale è emersa la necessità di approfondire l'indagine all'area esterna alla sede dello stabilimento.

In data 27.7.2007 la Provincia di Cremona ha diffidato Tamoil, quale soggetto responsabile, ad attuare interventi di bonifica del sito contaminato ed eventuali misure di prevenzione e messa in sicurezza, nonché alla presentazione di un Piano di caratterizzazione dell'area e di documentazione progettuale.

La società, secondo quanto concordato con gli Enti preposti in sede di Conferenza dei Servizi, ha proposto la costruzione, quale misura di messa in sicurezza, di una barriera idraulica *“progettata sulla base di prove idrauliche e modelli idrogeologici, al fine di garantire il contenimento della falda acquifera lungo il confine di valle dello stabilimento”*, da attuare attraverso quindici pozzi di emungimento.

Nel 2009, poi, la stessa ha presentato, quanto alle aree esterne, documento di Analisi di Rischio, successivamente revisionato ed approvato in sede di Conferenza di Servizi del 24 gennaio 2011.

In particolare ed in estrema sintesi, dinnanzi al Comune di Cremona sono tuttora pendenti due procedimenti amministrativi relativi all'inquinamento generato dall'ex raffineria.

Il primo, relativo alle c.d. aree interne del sito, ha condotto all'approvazione, nel 2014, di un progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO), avente comportato l'installazione di una barriera idraulica, posta a confine dell'area, volta ad impedire la trasmigrazione di eventuali inquinanti, soggetta a verifiche periodiche.

Il secondo, relativo alle c.d. aree esterne alla stessa, tra cui quella di Bissolati, ha comportato un'attività di caratterizzazione ambientale nel 2008, al fine di ottenere una rappresentazione dello stato dei luoghi e delle condizioni delle matrici ambientali interessate, nonché di un'Analisi di Rischio Sito-Specifica, approvata, con prescrizioni, dal Comune di Cremona nel 2011 e poi revisionata nel medesimo anno. La campagna *Top Soil* ha rilevato *“il non superamento dei valori delle CSR approvate”*.

Tamoil si è, poi, attivata per la rimozione degli idrocarburi residui (c.d. surnatante), di cui era emersa la presenza nelle acque di falda.

È poi intervenuta, nell'aprile 2011, la sigla di un Protocollo d'intesa tra Tamoil ed il Ministero dello Sviluppo Economico, con cui è stata concordata la cessazione dell'attività di raffinazione ed il consolidamento di quelle di ricezione, stoccaggio e distribuzione di idrocarburi, la realizzazione di messa in sicurezza e bonifica degli impianti, nonché *“opere di ripristino ambientale in accordo con gli Enti interessati nel terreno insaturo e nelle acque di falda”* da eseguire nelle aree esterne alla ex raffineria di Cremona, ivi inclusa l'Area Bissolati.

In esecuzione del Protocollo, pertanto, Tamoil ha presentato al Comune di Cremona il relativo Progetto Operativo degli

interventi di ripristino ambientale, approvato con prescrizioni dall'Ente nel gennaio 2012, comportante il potenziamento dell'esistente sistema *pump and treat*, l'incremento del numero di pozzi di emungimento per il recupero del prodotto surnatante, l'allestimento di un impianto sull'area Bissolati per l'estrazione di vapori interstiziali (sistema MPE), il mantenimento dell'impianto di asportazione/trattamento dei vapori nei pozzetti e l'utilizzo di nuovi punti SVE in area Bissolati, nonché l'effettuazione di periodici monitoraggi.

Parallelamente, nel 2012, si è svolto dinanzi al Tribunale di Cremona il processo penale nei confronti di alcuni dirigenti di Tamoil, esitato in condanna per disastro ed inquinamento ambientale, confermata in sede d'appello ed in Cassazione.

Successivamente nel 2020 Bissolati ha instaurato un procedimento per Atp dinanzi al Tribunale di Cremona, a cui ha fatto seguito l'instaurazione del giudizio di merito nei confronti di Tamoil.

Con nota del 3.2.2022, poi, Bissolati ha notiziato gli enti preposti del rinvenimento di materiale c.d. surnatante nel piezometro contraddistinto al numero 2, sito nelle sue aree, attribuendone la causa all'inefficienza dei presidi installati a monte, richiamando gli esiti dell'Atp già espletato.

Di conseguenza il Comune di Cremona ha convocato una conferenza di servizi istruttoria, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, chiedendo, al contempo, a Tamoil di attivare le procedure previste ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

L'istruttoria, svoltasi con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati ed espletamento di un sopralluogo, si è conclusa con la decisione, datata 1.4.2022, di riportare le valutazioni ivi emerse nell'ambito del procedimento di riqualificazione delle aree esterne, già in corso.

Nel frattempo, in data 2.3.2022, Tamoil (già Servizi Logistici S.r.l.) ha presentato un progetto d'indagine ambientale di dettaglio volto ad approfondire la presenza di ulteriore sostanza surnatante presso le aree esterne al deposito, articolato in 3 fasi, consistenti: (i) nella rimozione del prodotto idrocarburico residuale (surnatante) e nell'installazione di un nuovo piezometro (fase 1), (ii) nella valutazione in merito alla necessità di eseguire il collegamento dei piezometri con prodotto surnatante all'attuale sistema di recupero prodotto presente sull'area (fase 2); (iii) nell'esecuzione di prove basate sulla tecnologia *direct push* accoppiata a sensori per il *direct imaging* al fine di identificare l'estensione areale e verticale dei LNAPL (Light Non-Aqueous Phase Liquid: sostanze organiche inquinanti galleggianti sulla falda) residuali ed eventualmente definire gli interventi per il recupero del prodotto surnatante residuale (fase 3).

Il Comune di Cremona ha, quindi, avviato un procedimento dall'oggetto "*aree esterne al deposito Tamoil...esecuzione messa in sicurezza ex art. 242 del D.Leg.vo 151/2006*" in relazione alle proposte di intervento di cui sopra, cui hanno fatto seguito diverse sedute di conferenza di servizi istruttoria, all'esito delle quali, attesi i pareri favorevoli dei vari Enti coinvolti, la conferenza in sede decisoria del 29.8.2022 si è espressa favorevolmente al progetto di intervento Tamoil.

Di conseguenza, con il decreto oggetto di impugnazione, in data 3.10.2022 il Comune ha approvato tale progetto, prescrivendo alla società il rispetto di specifiche tempistiche per l'inizio e la conclusione dei lavori di cui alla fase 2, nonché per le indagini e la caratterizzazione integrativa di cui alla fase 3, impartendo, ad avvenuta conclusione della fase 3, la presentazione di un "*Report dettagliato contenente gli esiti delle indagini eseguite, i relativi certificati analitici e un'analisi ragionata delle risultanze, comprensiva di una prima proposta progettuale di intervento ambientale*".

3.- Si sono costituiti in giudizio soltanto il Comune di Cremona ed i controinteressati Tamoil Raffinazione S.p.a. e Servizi Logistici S.r.l., eccependo l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, avendo il decreto impugnato trovato compiuta esecuzione al febbraio 2023, nonché per la natura delle censure, volte a sindacare il merito delle scelte amministrative, argomentando, comunque, per la loro infondatezza e strumentalità.

Con successiva memoria deposita il 5.4.2024 Tamoil Raffinazione S.p.a. ha precisato che, nelle more, con atto notarile del 17.5.2023, Servizi Logistici S.r.l. si è fusa, per incorporazione, nella stessa, con conseguente tutela giudiziale degli interessi di entrambe.

4.- Con ricorso per motivi aggiunti, notificato alle parti già evocate in causa e tempestivamente depositato, Bissolati ha altresì impugnato il "*decreto di conclusione positiva della conferenza di servizi sincrona art. 14 ter della L. n.241/90 e s.m.i.*", comunicatole il 26.2.2024, con cui il Comune di Cremona ha approvato "*il documento 'Report di indagine di Fase 3 – Caratterizzazione integrativa ad alta risoluzione – OIHTP', trasmesso da Servizi Logistici S.r.l. con nota del 16 febbraio 2023...così come integrato dal documento 'Tamoil Raffinazione S.P.A. – aree esterne – verbali Cds 10 maggio 2023 – Documento integrativo' redatto da wsp Italia Srl*", nonché gli atti procedurali prodromici, chiedendone l'annullamento.

In particolare il Comune ha imposto a Tamoil prescrizioni, ovverosia di "*provvedere alla programmazione, ottenimento di eventuale autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e inizio delle attività dando comunicazione agli enti del cronogramma aggiornato*" entro 15 giorni, nonché di presentare, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, un "*Report dettagliato contenente gli esiti delle indagini eseguite, i relativi certificati analitici e un'analisi ragionata delle risultanze*".

5.- Nelle more della pendenza del ricorso introduttivo, infatti, il 17.2.2023 Tamoil aveva presentato al Comune di Cremona un progetto recante gli esiti delle attività di indagine della fase 3 ed un'analisi ragionata delle risultanze, comprensiva di una proposta progettuale di intervento ambientale (il "Progetto Interventi Tamoil").

L'Ente aveva quindi istruito il procedimento, convocando apposita conferenza dei servizi per il 10.5.2023 per la

valutazione e l'approvazione della proposta, nel corso della quale le Amministrazioni coinvolte avevano espresso una valutazione di massima favorevole, prescrivendo l'implementazione degli elaborati progettuali.

L'integrazione progettuale così effettuata è stata poi valutata nell'ambito della conferenza dei servizi del 21.12.2023: rilevati i pareri favorevoli degli Enti coinvolti, il Comune di Cremona ha, poi, approvato definitivamente il progetto con il decreto gravato, imponendo come prescrizione l'inizio delle attività entro quindici giorni dalla sua notifica, con contestuale comunicazione agli Enti del cronoprogramma aggiornato.

6.1.- Hanno svolto difese soltanto il Comune di Cremona e la controinteressata Tamoil, ribadendo le eccezioni già sollevate e, comunque, sostenendo l'infondatezza delle doglianze nel merito; nessun altro dei soggetti evocati si è costituito in giudizio,

6.2.- Con memoria depositata il 24.1.2025, poi, Tamoil ha rappresentato che il proprio progetto, approvato con il provvedimento impugnato, sarebbe in piena funzione dal giugno 2024, eccezion fatta per tre pozzi per cui è appena sopraggiunto il benestare AIPO e che sarebbero stati costruiti a breve.

La stessa ha precisato di aver provveduto, nel settembre 2024, alla trasmissione agli Enti competenti del *report* di monitoraggio delle aree esterne relativo al periodo gennaio-giugno 2024, aggiornato rispetto a quello prodotto inerente al periodo giugno-dicembre 2023, dal quale sarebbe emersa la sostanziale assenza di prodotto surnatante: l'esame dei *report* in atti attesterebbe il carattere di residuo "storico" del surnatante a suo tempo rinvenuto in area Bissolati, migrato nelle aree esterne all'allora attività della raffineria, e l'assenza di un attuale passaggio che la barriera idraulica non riesca ad intercettare.

Inoltre, Bissolati avrebbe deciso di installare ulteriori tre piezometri nell'area compresa tra l'argine del fiume Po di Via Riglio e l'area di sua proprietà, procedendovi in assenza dell'autorizzazione provinciale e danneggiando una delle tubazioni dell'impianto di ripristino, contenente una miscela di acqua e idrocarburi, mettendo fuori servizio l'impianto stesso. Ciò attesterebbe la volontà della ricorrente di espletare, unilateralmente, indagini non supportate da idonei elementi, il tutto con il rischio (poi concretizzatosi) di interferire con gli impianti in funzione presso le aree esterne.

7.1.- Le parti si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73, comma 1, c.p.a..

7.2.- Reputa il Collegio che il deposito effettuato da Tamoil soltanto il 26.2.2025 debba essere autorizzato ai sensi dell'art. 54, comma 1, c.p.a., trattandosi di documento formato successivamente alla scadenza dei termini di legge, a prescindere dalla sua concreta rilevanza per la decisione.

8.- All'udienza del 26.2.2025, previa sottoposizione alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I.1.- Il ricorso introduttivo si affida a due ordini di censure.

I.2. - Con il primo motivo di ricorso Bissolati lamenta *"illegittimità del provvedimento per violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 1, 3 della l.241/90, art. 239, 242 e segg del d.leg.vo n.156/2006) – travisamento ed erroneo ed insufficiente apprezzamento dei fatti— difetto di istruttoria e difetto di motivazione -contraddittorietà"*: premettendo che il provvedimento gravato si pone all'interno del procedimento di *"ripristino ambientale nel terreno insaturo e nell'acqua di falda"*, finalizzato al recupero del surnatante, la ricorrente richiama le risultanze tecniche del processo penale e del procedimento per Atp dalla stessa instaurato, sostenendo l'inadeguatezza della barriera idraulica in essere ad impedire il deflusso degli inquinanti dall'aere Tamoil alla propria.

La stessa lamenta un generale difetto di istruttoria, sia per la mancata considerazione delle suddette perizie, sia dei pareri resi nel corso della conferenza di servizi istruttoria, avviata dallo stesso Comune di Cremona, a seguito di proprio impulso: posto che all'esito di tale conferenza il Comune ha concluso che *"le valutazioni relative a quanto emerso sono riportate nell'alveo del procedimento in atto per aree esterne"*, in tale sede avrebbero dovuto essere quindi valutati gli elementi conoscitivi introdotti da Bissolati.

Sussisterebbe, poi, un difetto motivazionale tanto del provvedimento impugnato per omessa considerazione delle valutazioni espresse dalla Provincia di Cremona, quanto delle valutazioni rese da Arpa il 17.2.2021, cui il Comune si sarebbe adeguato approvando il progetto Tamoil, senza approfondite argomentazioni.

I.3.- Il secondo motivo di doglianza è rubricato *"illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione del principio di proporzione e ragionevolezza in rapporto alla situazione di perdurante inquinamento - violazione e/o falsa applicazione del principio di prevenzione e precauzione"*: Bissolati lamenta la violazione, da parte del Comune di Cremona, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, precauzione e prevenzione per non aver lo stesso imposto indagini nel sito Tamoil, né misure atte ad accertare l'idoneità della misura di MISO, costituita dalla barriera idraulica, a suo dire non adeguata ad impedire la migrazione di surnatante.

II.1.- Anche il ricorso per motivi aggiunti si articola in due censure.

II.2.- Con la prima doglianza Bissolati lamenta *"illegittimità del decreto dirigenziale n. 16841/2024 per vizio di illegittimità derivata dall'illegittimità del decreto dirigenziale pg 74064 del 3/10/2022"*: a suo dire i profili d'illegittimità di contenuti nel decreto del Comune di Cremona, impugnato con il ricorso introduttivo, si riverbererebbero su quello

successivo, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, in quanto atto conseguente.

II.3. - Il secondo motivo di ricorso censura *“illegittimità del decreto dirigenziale n. 16841/2024 per violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 1, 3 della l.241/90, art. 239, 242 e segg del d.leg.vo n.156/2006) –difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione – motivazione comunque insufficiente e generica-contraddittorietà- violazione del principio di economicità e del minimo mezzo – travisamento dei fatti”*.

Sul presupposto che i pareri resi dalla Provincia di Cremona e da Arpa nel maggio 2023 avessero imposto prescrizioni a Tamoil, dalla stessa evase nel documento integrativo del luglio 2023, la ricorrente lamenta che le proprie contestazioni in seno alla conferenza di servizi del 21.12.2023 non sarebbero state considerate, e per tale ragione, quindi, il decreto di approvazione adottato dal Comune di Cremona sarebbe affetto da vizio motivazionale.

In ogni caso, lo stesso sarebbe illegittimo anche per difetto di istruttoria, che ridonderebbe in insufficienza e contraddittorietà della motivazione, essendo l'area di indagine Tamoil troppo circoscritta e non estesa alla zona nord dell'area Bissolati: alla luce delle evidenze da quest'ultima fornite, sarebbe stato necessario un compiuto approfondimento istruttorio al fine di valutare l'idoneità e l'efficacia della proposta di intervento della controinteressata.

Inoltre, sussisterebbe la violazione tanto del principio di economicità, quanto del minimo mezzo, attesa l'approvazione del progetto “pilota” su di un primo lotto, con la dichiarata prospettiva di successiva estensione ad altri lotti, peraltro in assenza di indagini atte a definire correttamente l'estensione e l'origine del surnatante.

Infine Bissolati lamenta il travisamento dei fatti ed il difetto di istruttoria: l'approvazione del documento Tamoil si muoverebbe sul presupposto – erroneo – della natura residuale del surnatante, in contrasto con quanto risultante dalle analisi dalla stessa prodotte e, comunque, senza aver compiuto speciazione del prodotto.

III.1.- Anche considerate le censure proposte con i motivi aggiunti, il ricorso principale va senz'altro dichiarato improcedibile, difettando ormai un interesse concreto ed attuale in capo a Bissolati a contestare il decreto del 3.10.2024 con cui il Comune di Cremona ha approvato il progetto Tamoil quanto agli interventi di fase 1, fase 2 e fase 3.

Infatti, successivamente alla notifica del ricorso, Tamoil ha dato esecuzione alle suddette fasi, tanto è vero che è stato emesso dall'Ente il successivo decreto 26.2.2024 di approvazione del report relativo alla fase 3, impugnato con motivi aggiunti, e soltanto l'eventuale annullamento di quest'ultimo provvedimento potrebbe soddisfare l'interesse sotteso all'azione giudiziale della ricorrente.

III.2.- Con riferimento ai motivi aggiunti, anzitutto va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, di cui alle difese del Comune di Cremona e di Tamoil: la stessa è infondata.

È, invero, irrilevante che il procedimento esitato nel decreto gravato sia, astrattamente, nell'interesse di Bissolati, atteso che la stessa contesta la concreta adeguatezza ed idoneità delle misure di cui all'approvato progetto a porre rimedio alla situazione di inquinamento relativo alle aree di proprietà esterne alla raffineria, nonché un difetto istruttoria che ridonderebbe nell'inattendibilità della decisione amministrativa.

IV.1.- Appare preferibile esaminare prioritariamente la II censura di cui al ricorso per motivi aggiunti, il cui accoglimento importa piena soddisfazione dell'interesse sotteso all'azione di Bissolati.

La stessa è fondata.

IV.2.- Anzitutto occorre premettere, in punto di diritto, che il decreto emesso dal Comune di Cremona a seguito dell'espletamento della conferenza di servizi costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica: per evitare che il sindacato giudiziale divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione, attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile, il provvedimento è sindacabile in sede giurisdizionale solo quando l'esercizio del potere appaia viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitarietà o travisamento dei fatti o laddove sia carente di istruttoria e di motivazione.

IV.3.- Nel caso sussiste il denunziato vizio istruttorio – motivazionale.

Come evidenziato da Bissolati, infatti, nel maggio 2023 la Provincia di Cremona ed Arpa hanno reso pareri piuttosto articolati, contenenti specifiche considerazioni, nonché prescrizioni nei confronti di Tamoil.

In particolare il parere della Provincia di Cremona contiene ben nove osservazioni ed è espressamente condizionato a che Tamoil fornisca risposta scritta in merito alle stesse. L'osservazione 3, nel dettaglio, è riferita all'ampiezza dell'area di indagine: alla luce della richiesta Bissolati di estensione nella zona nord ovest della proprietà, caratterizzate da un'alta fluorescenza: *“si chiede alla Parte se ritenga esaustive le dimensioni dell'area indagata, al fine d'individuare la presenza d'idrocarburi nel sottosuolo delle aree esterne al Deposito Tamoil oppure se ritenga opportuno estendere ulteriormente le indagini ad Ovest del punto M_02, motivando le proprie considerazioni”*.

Il parere Arpa, poi, parimenti condizionato, contiene ben quattro considerazioni, mettendo in evidenza che *“sarebbe opportuno prevedere approfondimenti di indagini finalizzati ad una delimitazione più completa dell'area interessata dalla presenza di prodotto libero nelle aree esterne al Deposito Tamoil”*.

Con documento del luglio 2023 Tamoil ha affermato che *“l'estensione dei punti di indagine verso nord non è ritenuta significativa in quanto si ritiene non aggiunga ulteriori informazioni di interesse nella definizione dell'area maggiormente impattata...lato nord vi sono i pozzi del sistema MPE, che verranno approfonditi allo scopo di aumentarne l'efficacia in condizioni di basso piezometrico e la barriera idraulica, la cui area di influenza si estende anche al di fuori del confine del deposito”*.

Nella seduta della conferenza di servizi istruttoria del 10.5.2023 Bissolati ha, poi, illustrato le proprie osservazioni, non condividendo, in linea generale, i dati conoscitivi posti alla base del progetto e, comunque, ampiamente argomentando in ordine alla necessità di una nuova Analisi del Rischio, anche in considerazione della *“distribuzione verticale del prodotto petrolifero a partire dalla quota di falda e nella frangia capillare sabbioso/limosa per uno spessore considerevole e con percentuali da elevate a molto elevate”*, nonché di ampliare l’area di indagine anche alle aree esterne alla propria, ovvero *“a ridosso della barriera idraulica per definire correttamente l’estensione e l’origine del surnatante che transita tra le due proprietà, con particolare riferimento all’area di indagine (M13-M15-M31)”* e *“l’area Est della Canottieri”*, in quanto gli idrocarburi rinvenuti nell’area della ricorrente non sarebbero “residuali”, bensì alimentati dal prodotto ancora presente nell’area Tamoil, a monte.

Analoghe considerazioni sono state svolte, in maniera altrettanto puntuale, nella successiva seduta del 21.12.2023.

Tuttavia alle osservazioni Bissolati, fondate o meno, non è stato fornito adeguato riscontro, né nel corso della medesima seduta (nella quale il Comune si è limitato ad affermare l’estraneità della tenuta della barriera idraulica all’oggetto della conferenza), né durante i lavori della seduta della conferenza decisoria di quello stesso giorno, né tantomeno nell’impugnato decreto con cui il Comune di Cremona ha approvato il Report di indagine di fase 3, così come integrato da Tamoil.

Parimenti alcuna congrua considerazione è stata svolta quanto agli esiti delle perizie e consulenze disposte in sede penale, né agli esiti dell’Atp civilistico: sebbene si tratti di accertamenti formati al di fuori del procedimento amministrativo, che non possono sostituirsi a quelli delle autorità competenti in materia, tuttavia l’avvenuta produzione in sede procedimentale avrebbe, quantomeno, reso necessaria una specifica presa di posizione in ordine al discostamento dagli esiti degli stessi. Tale carenza motivazionale disvela un difetto istruttorio, atteso che l’Amministrazione non ha dato corso ad analisi nel senso propugnato da Bissolati, tra le altre cose in ordine alla qualità del surnatante rinvenuto nelle aree esterne e, comunque, sulla tenuta della barriera idraulica: è vero che la stessa è posta all’interno dell’area Tamoil, ma nondimeno la sua efficacia impatta direttamente sulle aree esterne, come quella della ricorrente, cosicché sarebbe stato doveroso un compiuto approfondimento in merito.

Inoltre è parimenti mancato un congruo vaglio circa la datazione del surnatante pacificamente presente nell’area Bissolati, nonché una speciazione del prodotto, evidentemente prodromico ad una corretta Analisi del Rischio.

La natura risalente del surnatante rinvenuto, infatti, pare smentita dagli esiti degli accertamenti svolti da Arpa nel settembre 2024 a supporto dei CCTTPP incaricati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona in seno al procedimento a carico di ignoti.

IV.4- Gli atti impugnati con i motivi aggiunti vanno quindi annullati.

Ai fini conformativi, l’Amministrazione dovrà procedere con la dovuta urgenza alla riconvocazione della conferenza di servizi e in tale sede effettuare una completa valutazione degli elementi offerti da Bissolati, tenendo altresì conto delle sopravvenienze fattuali riferite dalle parti nei rispettivi atti e, all’esito dell’istruttoria svolta, rideterminarsi in ordine al progetto Tamoil.

V.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo e, in accoglimento dei motivi aggiunti, annulla gli atti impugnati, con le conseguenze di cui alla motivazione.

Condanna il Comune di Cremona e Tamoil Raffinazione S.p.a., in via tra loro solidale, a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(Omissis)